

Secc 11 132 / 014
Reg 4 6-014

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda

N. 56/2013 R.G. C.P.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

dott. Bruno Casciarri

dott.ssa Elena Rossi

Presidente relatore, est.

Giudice

Giudice

17284 C.04
150 Reg
121 fell.

nel procedimento ex art. 173 L. Fall. originato dalla relazione con cui il commissario giudiziale della [redacted] spa ha prospettato fatti rilevanti ai fini dell'eventuale dichiarazione di inammissibilità della domanda di Concordato Preventivo, sentite le parti all'udienza del 30/5/2014, nella quale è intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di fallimento della [redacted] sentito il Giudice Relatore,

osserva:

[redacted] in data 14/10/2013 ha presentato domanda di Concordato Preventivo e concessione del termine ex art. 161, 6° comma L. Fall. Dopo avere ottenuto il termine e successiva proroga, in data 18/3/2014 ha presentato la proposta, il piano, la relazione dell'attestatore e la documentazione elencata dall'art. 161 L. Fall., poi, su richiesta del Tribunale, ha presentato memoria e relazione integrative.

In data 13/5/2014 il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione con

la quale evidenziava fatti verosimilmente ostativi alla prosecuzione della procedura.

Il Tribunale, quindi, fissava ai sensi dell'art. 161 comma 6 L. Fall. l'udienza del 30/5/2014.

All'esito dell'udienza, in cui sono intervenuti il P.M., il Commissario Giudiziale, la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor [REDACTED], assistita dall'avv [REDACTED] e dal commercialista dott. [REDACTED] il Tribunale rileva quanto segue.

Fatti segnalati dal Commissario Giudiziale. - Nella sua relazione il Commissario Giudiziale, premesso che la società ricorrente aveva manifestato chiari segnali di insolvenza, necessariamente noti agli amministratori, perlomeno a partire dagli ultimi mesi del 2012, segnala i seguenti fatti:

1. Versamenti eseguiti a favore della società personale degli amministratori "Immobiliare [REDACTED] sas" per complessivi Euro 220.000,00 senza sostanziale contropartita e nonostante l'esistenza di superiori controcrediti, di cui Euro 55.000,00 versati in data 9 ottobre 2013, solo cinque giorni prima il deposito del ricorso, con svalutazione integrale nel piano di tutti i crediti verso la stessa società per complessivi Euro 506.069,20, senza alcuna giustificazione;
2. Restituzione parziale di finanziamenti ai soci ed amministratori, per complessivi Euro 97.435,00, in data 1 ottobre 2013 tredici giorni prima il deposito del ricorso, mediante cessione di crediti dalla controllata [REDACTED] srl" verso gli stessi amministratori;
3. Versamenti eseguiti nell'imminenza della presentazione della domanda di

concordato in favore della società controllata [redacted] srl",
nonostante l'esistenza di superiori controcrediti, senza alcuna ragionevole
giustificazione e senza alcun beneficio nemmeno indiretto per la società
ricorrente, per circa complessivi Euro 473.908,00, di cui Euro 100.000,00
versati in data 17 settembre 2013;


4. Pagamenti nei sei mesi antecedenti il ricorso, nonostante l'esistenza di
superiori controcrediti, verso la società del gruppo [redacted] srl"
per almeno Euro 570.084,00, cessione di crediti alla stessa per circa Euro
170.000,00 e lavori eseguiti senza prospettiva di pagamento per circa Euro
500.000,00, con un ingiustificato drenaggio di risorse nei confronti della
controllata a danno dei creditori della controllante per oltre Euro
1.200.000,00;
5. Pagamenti eseguiti nei sei mesi precedenti il deposito del ricorso per
complessivi Euro 473.880,42, di cui Euro 73.577,00 eseguiti nei cinque
giorni precedenti il deposito dello stesso, nei confronti di altre società del
gruppo e personali degli amministratori senza alcun apparente e superiore
beneficio;
6. Pagamenti eseguiti ad alcuni fornitori pochi giorni prima della
presentazione del ricorso mediante mezzi anormali, cessioni di credito, per
complessivi Euro 116.875,56 e mediante pagamenti in denaro per Euro
55.744,48, nel mentre la società ometteva il pagamento di debiti verso i
dipendenti, verso l'erario e verso gli istituti previdenziali;
7. Accettazione di cessioni di credito a pagamento di crediti, poi portati a
compensazione con i debiti dei debitori ceduti, per complessivi Euro
144.119,09, accettati dagli amministratori di [redacted] spa",

contemporaneamente amministratori delle società cedenti, nell'imminenza della presentazione del ricorso per concordato, favorendo alcuni creditori e comunque diminuendo di fatto l'attivo disponibile di pari importo per gli altri creditori;

8. Accettazione di pagamenti, in luogo di denaro, di cessioni di crediti "pro-soluto" verso società insolventi, per favorire i debitori cedenti i crediti, a danno della ricorrente, per almeno Euro 886.781,00, eseguite in data 3 ottobre 2013 pochi giorni prima il deposito del ricorso.

Si tratta di fatti che non risultano in alcun modo descritti negli atti depositati dalla società al fine di ottenere l'ammissione al Concordato Preventivo, neppure dopo che il Tribunale, con il decreto dell'11/4/2014, aveva specificamente chiesto, tra l'altro, di esporre con maggiore analiticità i rapporti di debito e credito esistenti nei confronti delle partecipate, controllate e collegate ed i motivi della loro completa svalutazione (punto 8 del decreto), nonché di spiegare i motivi per cui l'attestatore non aveva verificato se vi fossero i presupposti per esperire azioni revocatorie o di responsabilità (punto 14 del decreto).

1) Vicenda immobiliare [redacted] sas. - Immobiliare [redacted] sas è la società immobiliare dei [redacted] detentori del capitale sociale di [redacted] [redacted] spa. L'operazione riguarda l'immobile in cui hanno sede i prestigiosi e vastissimi (oltre 1.000 mq) uffici della [redacted]. L'immobile fu acquistato da Immobiliare [redacted] tramite un contratto di leasing per immobile da costruire del valore di € 1.800.000,00 e fu costruito dalla stessa [redacted] la quale in data 31/5/2013 emise la fattura n. [redacted] per l'importo di € 250.000,00 + iva (complessivamente €



291.775,00) per "lavori aggiuntivi a tutto il 31/12/2012", non compresa nel contratto di leasing. Al 31/12/2012, dunque, [redacted] era creditrice verso immobiliare [redacted] sas per l'importo di € 291.775,00. Nonostante vantasse tale rilevante credito tra il 28 settembre e il 9 ottobre 2013 [redacted] versò oltre € 220.000,00 alla [redacted] di cui € 55.000,00 risultano pagati il 9/10/2013, cioè solo 5 giorni prima del deposito della domanda di Concordato Preventivo con riserva. Osserva il Commissario Giudiziale che in quel momento la società ricorrente già da alcuni mesi ometteva di versare l'iva e i contributi, di pagare alcuni arretrati ai dipendenti, necessari peraltro per avere la regolarità contributiva per il rilascio del DURC e quindi proseguire nella continuità aziendale prevista nel piano.

La società ricorrente si difende allegando l'esistenza di un proprio duplice impegno a subentrare alla Immobiliare [redacted] sas nel contratto di leasing, sia perchè lo stesso contratto di leasing prevedeva tale subentro nell'ipotesi di inadempimento di Immobiliare [redacted] sia perchè le parti in data 20/9/2012 avevano stipulato un contratto preliminare che prevedeva la cessione da parte di Immobiliare [redacted] a [redacted] del contratto di leasing in corso al prezzo di € 520.000,00 entro il 31/12/13, con previsione di una caparra di € 30.000,00 e di un primo acconto di € 90.000,00 entro il 31/12/12 e di altre successive rate di € 100.000,00 ciascuna al termine di ogni anno dal 31/12/2013 al 31/12/2016.

Fa notare il commissario che tale contratto preliminare è privo di data certa, non tiene conto della necessità dell'autorizzazione della società di leasing al subentro e risulta stipulato nonostante la consapevolezza da parte degli

amministratori della impossibilità per [redacted] di adempiervi, a causa dell'insolvenza in essere. Aggiunge che comunque [redacted] effettuò il versamento di € 100.000,00 ben prima del termine del 31/12/2013 previsto in tale contratto.

E restano, a rendere evidente l'opacità dell'operazione e la sua finalizzazione a favore della Immobiliare [redacted] a scapito degli altri creditori, le seguenti circostanze di fatto:

- a) nel piano e nell'attestazione viene evidenziato un credito verso Immobiliare [redacted] di quasi 500.000,00 €, che viene completamente svalutato (con conseguente sottovalutazione dell'attivo) senza alcun accenno ai fatti che lo hanno determinato e dei motivi della svalutazione, nonostante il Tribunale avesse chiesto delucidazioni in proposito;
- b) la somma di € 30.000,00 versata da [redacted] a Immobiliare [redacted] a titolo di caparra 5 giorni prima della presentazione della domanda ex art. 161, 6° co L. Fall., viene stornata dalle scritture contabili della ricorrente con le "scritture di rettifiche da concordato" e imputata a costo, in modo da eliminare la traccia contabile del relativo credito restitutorio, che infatti non viene indicato dall'attestatore;
- c) il piano in continuità presentato prevede la locazione alla ricorrente dell'immobile ad uso uffici della Immobiliare [redacted] oggetto del contratto di leasing, nonostante lo stesso non appaia essere di alcuna utilità (si tratta di oltre 1.000 mq di uffici dove lavorerebbero solo 9 impiegati, che peraltro avrebbero a disposizione un altro

immobile ad uso uffici di 300 mq) per un canone mensile di € 5.500,00 e quindi complessivamente € 300.000,00 a carico della massa nei 5 anni previsti. In buona sostanza nel piano scompare il contratto preliminare, quand'anche fosse realmente esistito, e viene ideata un'operazione che, priva di utilità per [redacted] consentirebbe alla società personale dei suoi soci - amministratori di pagare una consistente parte delle rate del leasing (che ammontano a circa 7.700,00 € mensili) con le risorse concordatarie.

2) Restituzione di finanziamenti ai soci. - Il commissario rileva in data 1/10/2013 (solo 13 giorni prima della presentazione della domanda) una riduzione del debito verso i soci - amministratori per € 97.345,00 contabilizzata come "compensazione crediti/debiti". Il commissario ha ricostruito l'operazione, non senza fatica, come segue: a) [redacted] srl (società partecipata dalla ricorrente e amministrata, come quest'ultima, dai fratelli [redacted]) cede a [redacted] che accetta, in parziale pagamento del credito vantato verso la controllata, i crediti che quest'ultima vanta nei confronti dei tre soci ed amministratori, signori [redacted] e [redacted] per complessivi € 97.435,00. Tali crediti vengono compensati da [redacted] con debiti esistenti verso gli stessi amministratori per finanziamenti dagli stessi effettuati come soci. Di fatto si realizza la soddisfazione dei soci finanziatori in violazione delle previsioni di cui all'art. 2476 c.c., ma soprattutto diminuendo l'attivo destinato ai creditori concordatari.

La società si difende sostenendo che non vi è stata uscita di denaro dalle casse della società e che è residuo un consistente credito dei [redacted] per

finanziamento soci, poi rinunciato a vantaggio della massa dei creditori.

Tale difesa trascura la circostanza che in tal modo i soci finanziatori, a soli 13 giorni dall'apertura della procedura, hanno ottenuto un vantaggio illecito in danno degli altri creditori (che hanno perso la possibilità di soddisfarsi riscuotendo il credito vantato da [redacted] nei confronti di [redacted].

3) Versamenti e cessioni di crediti alla controllata [redacted] srl privi di giustificazione. - La società [redacted] Costruzioni srl fu costituita nel 2011 da [redacted] Inerti srl (poi fusa per incorporazione in [redacted] spa) e dei fratelli [redacted] e [redacted] (soci e amministratori di [redacted]). Fino al 23/12/2013 è stata amministrata da [redacted] e [redacted] successivamente da tale [redacted] di nazionalità iraniana. Il commissario segnala che risultano pagamenti effettuati da [redacted] tra il 24/5/2013 e il 17/9/2013 per complessivi € 473.980,00, di cui € 205.037,82 per finanziamenti soci, € 9.609,16 per fatture, € 100.000,00 a fronte della cessione di un credito inesigibile ed € 163.871,00 a fronte di cessioni di credito senza alcuna contropartita, nonostante la contestuale esistenza di superiori controcrediti verso la controllata di complessivi € 348.402,46.

Tali pagamenti risultano ingiustificati anche in considerazione del fatto che la [redacted] Costruzioni è stata messa in liquidazione il 23/12/2013 e che l'intero credito verso la stessa nel piano è stato svalutato. Degno di nota è il pagamento di € 100.000,00 effettuato il 17/9/2013 (meno di un mese prima della presentazione della domanda di concordato), utilizzato dalla [redacted] Costruzioni per pagare i contributi previdenziali e i propri debiti, mentre la

controllante ometteva il pagamento dei propri debiti contributivi.

La società si difende come segue.

a) Finanziamento soci per € 205.037,82. Sostiene che all'epoca (giugno 2013) pur essendovi "delle difficoltà economiche non vi era alcuna intenzione di liquidare le società né ricorrere a procedure concorsuali".

b) Pagamento di € 9.609,16. Sostiene che riguarda fatture di acquisto scadute.

c) Versamento di € 100.000,00 a fronte della cessione di un credito di € 146.000,00 nei confronti del Consorzio [REDACTED]. Sostiene da un lato che il debitore ceduto non è inadempiente o insolvente, ammettendo peraltro che "vi è una problematica relativa alla formalizzazione della cessione del credito", dall'altro che il pagamento è stato effettuato incrementando lo scoperto di conto corrente. Eccepisce che il credito in parola "è stato anticipato da diversi istituti di credito: con tali fondi in data 20/8/2013 sono stati pagati contributi e ritenute per € 217.591,70" (pag. 16 della memoria depositata il 26/5/2014).

Se mal non si comprende, quindi, la ricorrente ha richiesto a più banche anticipazioni riferite allo stesso credito, ottenendo (abusivamente) credito per un importo superiore a quello del credito medesimo.

d) Cessioni di credito per € 163.871,00. Riferisce che una cessione (per € 78.650,00) è stata pagata e che le altre cessioni, per oltre 82.000,00 € si riferiscono a crediti nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] società precedentemente partecipate da [REDACTED] e cedute al gruppo [REDACTED]. Sostiene che i crediti ceduti erano da tempo incagliati e che

l'operazione fu effettuata "per il fine strategico di mantenere i rapporti

commerciali con il fornitore essenziale per il completamento di importanti commesse". Critica infine la relazione del commissario perchè non considera che nel settembre 2013 la ██████████ Costruzioni srl saldò fatture a ██████████ per € 175.944,08.

Osserva il Tribunale che fornitore strategico di ██████████ poteva essere una qualche società del gruppo ██████████ non certo ██████████ Costruzioni, nei cui confronti la ricorrente ha eseguito pagamenti nell'imminenza dell'accesso alla procedura pur essendo creditrice per importi superiori, tanto da vantare, nel piano, un credito di oltre 500.000,00 € completamente svalutato. I pagamenti effettuati in favore di ██████████ Costruzioni, quindi, sono pagamenti preferenziali, che hanno arrecato danno ai creditori concordatari.

4) Pagamenti, cessioni di crediti e lavori eseguiti nei confronti della società ██████████ srl. - ██████████ detiene il 35% del capitale di ██████████, il 30% è detenuto dai ██████████ il restante 35% da due società controllate dalla ricorrente. È amministrata dai signori ██████████ e ██████████ (quest'ultimo deceduto recentemente) ██████████ ██████████ srl ha presentato domanda di concordato con riserva contemporaneamente a ██████████ ed è stata ammessa alla procedura. ██████████ è da sempre creditrice della ██████████, attualmente per poco meno di € 2.800.000,00. Il commissario ha accertato l'esistenza di pagamenti in denaro effettuati dalla ricorrente in favore della controllata tra il 16 aprile e l'11 settembre 2013 per complessivi € 570.083,38. Tali pagamenti sono stati effettuati senza che risultassero debiti in capo alla ricorrente. Anzi, risulta che nei 6 mesi anteriori alla presentazione della domanda di concordato la

[redacted] esegui lavori non pagati in favore della controllata per € 507.000,00 e le cedette crediti per € 171.000,00 circa senza alcuna contropartita. Infine il credito vantato da [redacted] nei confronti di [redacted] sale in data 3/10/2013 (11 giorni prima della presentazione della domanda) da € 2.000.000,00 a € 2.771.675,55 per effetto della accettazione da parte della ricorrente, a tacitazione di propri crediti verso [redacted] srl e [redacted] srl di crediti verso la stessa [redacted] per complessivi € 804.116,73. Conclude il commissario che "sembra ragionevole ritenere che i versamenti eseguiti in favore della controllata [redacted] srl" senza alcuna contropartita per circa Euro 507.000,00, i lavori eseguiti per la stessa senza previsione di incasso dei relativi corrispettivi per circa Euro 500.000,00 e le cessioni di credito ad essa effettuate per circa Euro 170.000,00, e così per complessivi circa Euro 1.200.000,00 negli ultimi sei mesi, di cui circa Euro 230.000,00 nell'imminenza del deposito del ricorso, abbiano di fatto depauperato il patrimonio di "[redacted] spa", essendo nota agli amministratori l'insolvenza di entrambe le società."

Nel piano depositato da [redacted] il credito verso [redacted] è stato svalutato in conformità alle previsioni del piano di concordato depositato da quest'ultima.

La società ricorrente si difende come segue.

Rileva che i pagamenti per € 570.000,00 circa riguardano fatture scadute, effettuati utilizzando affidamenti bancari, con aumento dell'esposizione bancaria. Eccepisce che nel medesimo periodo [redacted] ha effettuato pagamenti in favore di [redacted] per € 691.855,14, con un

beneficio netto di € 120.000,00 circa in favore della ricorrente. Osserva il Tribunale che con tale difesa la società da un lato ammette di avere aumentato la propria esposizione nei confronti delle banche in un periodo in cui sapeva di essere insolvente, dall'altro non spiega il motivo per cui non fece ricorso alla compensazione.

Nulla argomenta la ricorrente in ordine alle rimanenti contestazioni del commissario.

5) Pagamenti nei confronti di altre società del gruppo e partecipate dagli amministratori. - Il commissario ha accertato pagamenti per complessivi € 474.000,00 circa avvenuti nei sei mesi anteriori alla presentazione del ricorso (di cui 73.577,00 nei 5 giorni precedenti) in favore di società del gruppo. Evidenzia che appaiono totalmente privi di giustificazione i pagamenti per quasi 130.000,00 € effettuati in favore di Nervesa Inerti spa, per essere la stessa estranea a [REDACTED] spa, essendo una partecipazione personale dei [REDACTED]

Difesa della società. - La società ricorrente sostiene che i pagamenti sono stati effettuati a fronte di regolari fatture scadute. Consiglia che tale argomento implica l'ammissione che si tratta di pagamenti preferenziali, aggiunge, con riferimento in particolare a [REDACTED] spa, che la stessa "rappresenta l'unico fornitore della materia prima necessaria per la lavorazione degli inerti, assolutamente strategico per la continuità aziendale" e che quindi tale pagamento "ha consentito la prosecuzione di un rapporto fondamentale per la prosecuzione dell'attività di impresa". Osserva in proposito il Tribunale che la [REDACTED] è partecipata dagli amministratori di [REDACTED], i quali hanno in più luoghi del

processo, cartacei e non, manifestato la ferma volontà di contribuire con ogni mezzo alla soluzione della crisi e verosimilmente, quindi, avrebbero garantito anche con [REDACTED] la continuità aziendale di [REDACTED] [REDACTED] senza pretendere il regolare pagamento dei servizi prestati.

6) Pagamenti con mezzi anormali nei confronti di alcuni fornitori.- Il commissario evidenzia pagamenti a fornitori per 116.875,56 € eseguiti qualche giorno prima del deposito del ricorso. Segnala inoltre il pagamento avvenuto in favore del fornitore Idrotermica [REDACTED] srl nella forma della *datio in solutum* mediante cessione di un immobile della partecipata [REDACTED] srl a pagamento di un debito di € 319.000,00. Il prezzo della cessione dell'immobile viene pagato dalla [REDACTED] mediante cessione del corrispondente credito dalla stessa vantato verso [REDACTED]. L'amministratore di [REDACTED] signor [REDACTED] partecipa all'atto accettando la cessione. Successivamente [REDACTED] compensa il credito così acquistato con il proprio debito verso la controllante. Osserva giustamente il commissario che in assenza della descritta operazione, il bene immobile sarebbe rimasto in proprietà della Edilmonte, a garanzia indiretta dei creditori di [REDACTED] essendo quest'ultima creditrice di [REDACTED], mentre Idrotermica F.lli [REDACTED] srl avrebbe subito la falceidia concordataria come tutti gli altri creditori della ricorrente. Risulta infine un ulteriore inspiegabile pagamento eseguito dalla ricorrente in favore della idrotermica [REDACTED] per € 55.774,48 eseguito tre giorni prima del deposito del ricorso.

Difesa della società. - La società ricorrente sostiene che i pagamenti riguardano fornitori strategici e funzionali alla continuità aziendale.


7) Accettazione di cessioni di crediti a pagamento portati a compensazione di debiti. - Il commissario segnala che la ricorrente, anziché incassare denaro, ha accettato, in pagamento dei propri, crediti poi compensati con i debiti della stessa [redacted] verso i medesimi debitori ceduti. anche in questo caso la ricorrente ha consapevolmente diminuito l'attivo destinato ai creditori, tenuto conto che i cedenti i crediti erano tutte società controllate ed amministrate dagli stessi [redacted]

Anche in questo caso la società si difende sostenendo che i cedenti erano fornitori strategici.

8) Accettazione di pagamenti sotto forma di cessione di crediti verso società insolventi. - Questo ultimo rilievo del commissario riguarda i rapporti intercorsi con le società [redacted] srl e Calcestruzzi [redacted] srl, già partecipate da [redacted] spa e cedute a [redacted] spa (gruppo [redacted]).

Vicenda [redacted] - [redacted] intratteneva e intrattene rapporti commerciali con la società partecipata sia prima che dopo la cessione della partecipazione a [redacted] avvenuta il 31/5/2013. Riferisce il commissario che dopo tale data risultano emesse diverse fatture da [redacted] nei confronti di [redacted]. Alla data di presentazione del ricorso risulta in contabilità solo un modesto debito di [redacted] per € 4.866,44. Spulciando le schede contabili, però, il commissario riscontra che alla data del 2/10/2013 [redacted] era creditrice nei confronti di [redacted] per € 498.292,83 e debitrice per € 2.395,68.

Verifica altresì la presenza di diverse altre movimentazioni di cessioni e compensazioni quasi incomprensibili. In particolare in data 3 ottobre 2013



vi sono una serie di compensazioni che portano all'estinzione del debito di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]. Tali compensazioni si riferiscono a 5 cessioni di credito pro-soluto per € 453.793,21 con le quali [REDACTED] estingue il proprio debito verso [REDACTED], che accetta. Esaminando i crediti ceduti in pagamento il commissario riscontra che gli stessi si riferiscono a crediti verso società insolventi, principalmente verso [REDACTED] srl (ora in Concordato Preventivo) e [REDACTED] Costruzioni srl (ora in liquidazione), società appartenenti al gruppo [REDACTED] e nei confronti delle quali quest'ultima vanta - e vantava all'epoca - crediti rilevanti (come si è già avuto modo di illustrare). E' interessante notare che si tratta di crediti (quelli oggetto della cessione) che originariamente sorgono in capo a società del gruppo [REDACTED] le quali cedono il credito a [REDACTED], la quale a sua volta lo cede a [REDACTED]. In tal modo le società del gruppo [REDACTED] per il tramite di [REDACTED] incassano loro crediti in moneta buona, anziché in moneta concorsuale, ripulendo la partecipata dai debiti verso [REDACTED] scaricando su quest'ultima (e quindi sui creditori di questa) i crediti vantati nei confronti di società insolventi. All'attivo di [REDACTED] vi sono crediti verso società insolventi anziché verso la [REDACTED] srl, che non versa in analoga situazione.

Vicenda Calcestruzzi [REDACTED] srl - Calcestruzzi [REDACTED] nacque ed era detenuta in pari quote dalle famiglie [REDACTED] e [REDACTED] e società dagli stessi partecipate. La vicenda è perfettamente sovrapponibile a quella descritta con riferimento a [REDACTED] srl. L'importo dei crediti verso società insolventi ceduti dalle società del [REDACTED] a [REDACTED] per

il tramite di Calcestruzzo ammonta a € 432.987,94.

Difesa della società. - anche con riferimento a queste vicende la ricorrente invoca "lo sviluppo del rapporto commerciale con il Gruppo che proprio in virtù di tali operazioni ha continuato a fornire a il materiale necessario per poter portare a termine importanti cantieri".

o

Come si può notare, i fatti, quanto a collocazione temporale e modalità di svolgimento devono considerarsi, per la gran parte, nella sostanza, non contestati dalla società.

Stato di insolvenza. - La società ricorrente non contesta specificamente neppure i rilievi del commissario riguardanti il tempo in cui si manifestò lo stato di insolvenza, anzi ammette che, quando presentò la domanda ex art. 161 6° comma L. Fall., "i rubinetti del sistema bancario erano da tempo stati improvvidamente chiusi" (memoria 26/5/14 pag. 3).

Le difese in diritto della società.

La volontà di frodare. - La società sostiene che il concetto di atti in frode ai creditori presuppone un intento doloso, cioè la volontà di frodare. Afferma che la famiglia ha impiegato tutti i propri averi per salvare l'azienda. I soci - amministratori hanno assunto impegni personali (fidejussioni, ipoteche su beni di proprietà) per salvare la società. Afferma quindi la società ricorrente che la categoria residuale degli atti in frode di cui al primo comma dell'art. 173 L. Fall. ricomprende solo quelle condotte che presentino i medesimi tratti distintivi di quelle tipizzate dalla norma, dovendosi pertanto ravvisare il minimo comune denominatore nella loro

deceitività, sotto il profilo delle reali prospettive di soddisfacimento, rispetto alla genuina formazione del consenso dei creditori. Nel caso di specie la deceitività difetterebbe in quanto: a) "tutte le operazioni in esame hanno avuto come scopo unico la continuità aziendale", b) "tutte le operazioni in esame risultano annotate nelle scritture contabili, quindi alla luce del sole, quindi non occultate".

Danno ai creditori.- La società sostiene che le operazioni denunciate dal Commissario Giudiziale non hanno cagionato danno alla società, in alcuni casi perchè non hanno comportato uscita di denaro contante, in altri perchè hanno realizzato pagamenti strategici, o comunque consentito vantaggi compensativi, oppure perchè i pagamenti avevano per oggetto debiti scaduti, oppure perchè sono stati effettuati utilizzando credito bancario, o ancora perchè hanno consentito alla società di ricevere a sua volta pagamenti, in altri ancora perchè il danno si è verificato in capo ad altri soggetti (ad es. con riferimento all'operazione intercorsa con Immobiliare ██████████ sas).

In proposito il Tribunale osserva quanto segue.

Nella situazione di crisi il debitore è tenuto a mantenere integro il proprio residuo patrimonio, costituendo esso la garanzia delle legittime aspettative del ceto creditorio e quindi ha il dovere di astenersi dal compiere operazioni idonee a depauperare il patrimonio, posto che dal momento in cui si è verificata l'erosione del patrimonio sociale non utilizza più il proprio capitale di rischio, bensì, appunto la garanzia riservata ai creditori.

La convinzione soggettiva del debitore di risollevere le sorti aziendali deve cedere il passo all'obiettivo di preservare l'integrità del patrimonio. Ne consegue che in un momento in cui il debitore ha chiara la necessità di

ricorrere a strumenti regolatori della propria crisi non può continuare a gestire l'impresa come se fosse cosa propria: se bastasse l'intima convinzione soggettiva di riuscire a risanare l'impresa mediante gli atti posti in essere, si consentirebbe al debitore di scommettere con i denari dei creditori. Ciò purtroppo è avvenuto nel caso di specie: i [redacted] hanno continuato a gestire la [redacted] spa con l'unico obiettivo di perseguire la continuità aziendale, a costo di diminuire le garanzie patrimoniali.

I fatti denunciati dal Commissario Giudiziale hanno per la gran parte rilievo penale (avendo realizzato distrazioni⁽¹⁾, pagamenti preferenziali, vantaggi illeciti per alcuni terzi, creditori o non) ed hanno comportato oggettivamente una consistente (tra i 3 e i 4 milioni di euro) riduzione del patrimonio che il debitore ha messo a disposizione dei creditori.

I detti fatti sono avvenuti in prossimità della presentazione della domanda di Concordato Preventivo con riserva, taluni addirittura pochi giorni prima, tutti quando era ormai da tempo manifesto lo stato di insolvenza e quindi quando gli amministratori erano a conoscenza della necessità di salvaguardare in primo luogo le legittime aspettative dei creditori.

Tali fatti, che riguardano in prevalenza rapporti intercorsi con società del gruppo o comunque cointeressate alle vicende della debitrice, sono stati

1) La giurisprudenza afferma che "integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato senza contropartita economica da società che versino in gravi difficoltà finanziarie, a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita" (Cass. 21251/2010 e molte altre ivi citate). Tale principio di diritto trova applicazione in tutti i casi denunciati dal commissario in cui all'operazione di segno negativo per la debitrice ha fatto seguito, in sede di piano, l'azzeramento del credito verso le società del gruppo.

volutamente taciuti da quest'ultima, e non solo negli atti che la procedura le impone di comunicare ai debitori, ma addirittura dopo che il Tribunale aveva chiesto specifici chiarimenti in ordine ai rapporti intercorsi con le società partecipate, controllate, collegate.

La frode, che costituisce elemento caratterizzante della fattispecie di cui all'art. 173 L. Fall., deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. La norma, infatti, tutela il consenso informato dei creditori.

Il profilo soggettivo della fattispecie connota, più che l'operazione in sé, il fatto che, avendo essa valenza decettiva, non sia portata lealmente a conoscenza dei creditori; il profilo oggettivo riguarda l'attitudine dell'atto a danneggiare la massa dei creditori.

La valenza decettiva riguarda quindi quelle condotte che sono finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio in vista dell'adunanza di cui all'art. 174 L. Fall., influenzandone la manifestazione di voto, si tratta in altri termini dei comportamenti che pregiudicano la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa (Cass. 23387/2013, 13818/2011). Nel caso di specie è mancata l'indicazione nella domanda di Concordato Preventivo (e negli atti complementari alla stessa) di circostanze rilevanti che

giustificherebbero l'esperimento di azioni di revoca o annullamento di atti dannosi e di responsabilità nei confronti degli amministratori. Le operazioni scoperte dal Commissario Giudiziale sono effettivamente suscettibili di assumere un diverso rilievo, ai fini del soddisfacimento dei creditori, in caso di fallimento e in caso di Concordato Preventivo. La loro mancata conoscenza impedisce ai creditori di esprimere una valutazione comparativa di convenienza della proposta di concordato rispetto al fallimento.

Il carattere fraudolento delle condotte segnalate dal Commissario Giudiziale attiene inoltre all'arbitraria alterazione della parità tra i creditori che, mediante i pagamenti e le altre operazioni atte a modificare i rapporti di debito/credito con le società del gruppo, la ricorrente ha cagionato.

Infine la condotta decettiva deve essere valutata solo con riferimento e sulla scorta della proposta e dei suoi allegati e non attraverso le scritture contabili (Cass. 23387/2013), sia perchè le stesse non sono di agevole consultazione, sia perchè non devono necessariamente essere depositate con la domanda di concordato, trattandosi di documenti estranei a quelli con cui il debitore illustra al Tribunale e soprattutto ai creditori la propria proposta di soluzione della crisi.

P.Q.M.

visti gli art. 162, 161, 6° comma, e 173 L. Fall.,

dichiara improcedibile la domanda di Concordato Preventivo presentata da
[REDACTED] s.p.a.

Il Tribunale ha pronunciato quindi la seguente

SENTENZA

Vista la richiesta del pubblico ministero formulata all'udienza del 30/5/2014

per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] s.p.a.,

esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;

ritenuta la propria competenza,

ritenuto che il decreto del 15/5/2014 con cui il Tribunale convocava le parti ai fini della dichiarazione di inammissibilità della proposta fu comunicato al P.M. anche "ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 161 comma 6 L. Fall.", che quindi la società è stata messa in condizioni di difendersi anche in ordine alla richiesta di fallimento formulata dal P.M.;

rilevato che l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 l.fall., di cui ricorrono i requisiti;

considerato che l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come emerge dalle seguenti circostanze:

- nella proposta e piano presentati con memoria depositata il 18/3/2014 la società dà atto dell' "attuale stato di insolvenza";
- il piano presentato quantifica l'attivo complessivamente sperato in € 15.420.000,00., a fronte di un passivo di € 34.604.000,00, di cui € 10.722.000,00 in privilegio, con una soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 20% circa,
- la situazione patrimoniale al 13/10/2013 attesta la notevole differenza negativa tra attivo e passivo patrimoniale (v. memoria dep. 18/3/2014 pag. 10),

Visto l'art. 15 u.c. l.f. e dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;

ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di [REDACTED] s.p.a., c.f. 00261460265, con sede legale a [REDACTED] di Susegana, Via [REDACTED], esercente attività di coltivazione di cave, estrazione/lavorazione di inerti, movimento terra, demolizioni e recycling, costruzioni generali, edilizia esc.

NOMINA

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura e curatore fallimentare la dott.ssa [REDACTED] di Treviso.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

Ritenuta la particolare complessità della procedura, visto l'art. 16 n. 4 L.

Fall.,

STABILISCE

il giorno 13/01/2015 ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di Giustizia - piano IV°.

Ritenuto che si applicano le norme di cui al D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012


ASSEGNA


termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.


Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2014

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro



4.6.014




UNEP TRIBUNALE DI TREVISO - RELAZIONE DI NOTIFICA
E. 0,00 05/06/2014 Cron. AbisT/4343
Richiesto come in atti so sottoscritto Uff. Giud. no per
ogni legale effetto notificato l'atto che precede a:
01) D.A. DEL PROCURATORE CAPO DR. M. DALLA COSTA
SEDE TREVISO

mediante consegna di copia a mani di :

Giornella Sandrone

Tre. 6.6.14
TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio Giud. no

Fallimentari.it
Societa.it

